

4° Però se il semaforo ha la certezza che la nave è uscita dal suo raggio d'azione prima di averle potuto trasmettere il telegramma, ne informa l'ufficio di origine, per la relativa comunicazione del mittente.

Art. 173. — TRASMISSIONE DEI TELEGRAMMI PROVENIENTI DALLE NAVI.

I telegrammi redatti interamente o parzialmente con segnali del codice internazionale dei segnali e provenienti da una nave in mare sono trasmessi sino a destinazione così come sono redatti, quando la nave lo abbia richiesto; altrimenti sono tradotti nella propria lingua dal posto semaforico che li ha ricevuti e così trasmessi a destinazione.

Art. 174. — CONSEGNA DEI TELEGRAMMI PROVENIENTI DALLE NAVI.

1° L'ufficio di destinazione provvede alla riscossione della tassa da pagarsi dal destinatario, regolandosi come è indicato agli articoli 105 e 136.

Pei telegrammi semaforici da inviarsi per posta al destinatario l'ufficio si regola secondo il disposto dell'art. 161.

2° Pei telegrammi diretti a più destinatari, la tassa da esigersi, indicata complessivamente in preambolo, si ripartisce in parti uguali fra i diversi destinatari.

Art. 175. — TELEGRAMMI PROVENIENTI DA NAVI NON CONSEGNATI.

Quando un telegramma semaforico proveniente da una nave non può essere consegnato, si emette l'avviso di non consegna, come pei telegrammi ordinari.

Detto avviso può essere anche diretto ad un semaforo diverso da quello che ha ricevuto il telegramma dalla nave, se ciò permette di fargli raggiungere la nave medesima.

Art. 176. — CONTROLLO DELLA RISCOSSIONE DELLE TASSE DEI TELEGRAMMI SEMAFORICI.

I posti semaforici che hanno trasmesso telegrammi segnalati da navi dirette a località dell'interno, inviano mensilmente alle Direzioni da cui dipendono gli uffici di destinazione dei telegrammi stessi, un elenco dal quale risultino la destinazione, il numero, le parole, la data e la tassa da riscuotersi per ognuno dei detti telegrammi. Le Direzioni, in base agli elenchi loro pervenuti, controllano se le tasse dovute siano state debitamente recuperate.

Art. 177. — SERVIZI SPECIALI NON AMMESSI NEI TELEGRAMMI SEMAFORICI.

Non sono ammessi come telegrammi semaforici:

- a) i telegrammi con risposta pagata, eccetto quelli diretti alle navi in mare;
- b) i vaglia telegrafici e i telegrammi-postagiuro;
- c) i telegrammi con collazionamento;

d) i telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico o postale, eccetto il caso di telegrammi diretti alle navi in mare e per il percorso sulle linee telegrafiche. Per questi telegrammi l'avviso di ricevimento indica il momento della segnalazione per mezzo del semaforo (art. 129 § 5°);

e) i telegrammi da far proseguire;

f) i telegrammi di servizio tassato, eccetto per quanto concerne il percorso sulle linee telegrafiche;

g) i telegrammi urgenti eccetto per quanto concerne il percorso sulle linee telegrafiche;

h) i telegrammi da recapitarsi per espresso o per posta;

i) i telegrammi-lettere;

j) i telegrammi di stampa.

Art. 178. — SERVIZIO DI SCOPERTA EVENTUALE
DEI POSTI SEMAFORICI DELLA REPUBBLICA.

1° Chi desidera avere da uno o più semafori italiani una notizia telegrafica qualsiasi, o l'avviso del passaggio diurna di una nave, può farne direttamente domanda al semaforo od ai semafori da cui l'avviso deve essere trasmesso.

2° Chi desidera, invece, avere da uno o più semafori italiani notizia telegrafica del passaggio di una determinata nave e chiede che, qualora ne sia il caso, il semaforo od i semafori prestino anche servizio notturno, deve farne richiesta in tempo opportuno al Comando militare marittimo da cui dipende il posto semaforico.

La persona che fa richiesta del servizio di scoperta eventuale deve eseguire un deposito di garanzia di lire mille presso l'ufficio telegrafico di destinazione dei telegrammi, il quale ne prende caricamento sul mod. 26.

Se il servizio notturno da prestarsi dal posto semaforico deve prolungarsi per più giorni, il deposito dovrà essere di tante volte lire mille per quante sono le notti di servizio straordinario richiesto.

3° Se vengono presentati telegrammi diretti a semafori per richiedere il servizio notturno, gli uffici telegrafici invitano i mittenti ad indirizzarli ai Comandi militari marittimi rispettivi.

Su insistenza dei mittenti, gli uffici possono accettare i telegrammi diretti ai semafori, purchè contemporaneamente vengano emessi i prescritti telegrammi pei Comandi militari marittimi. In questo caso nei telegrammi per i semafori deve risultare che furono avvertiti i Comandi, ed in quelli pei Comandi, che fu già chiesto direttamente il servizio ai semafori.

4° Il posto semaforico che fa la scoperta richiesta ne dà notizia all'interessato mediante un breve telegramma così concepito:

N. N. — *Napoli*

Passato Vapore X.....

Forte Spuria.

Nel caso si tratti di servizio notturno e la nave non sia stata avvistata nel periodo di tempo indicato nella domanda, il semaforo ne informa per telegrafo l'interessato. Questi può richiedere che il servizio notturno sia continuato fino all'avvistamento effettuato, o fino a comunicazione in contrario, ed allora il semaforo non fa il telegramma e l'interessato deve eseguire un complemento di deposito nella misura indicata al § 2°.

5° Nelle domande da farsi nei casi previsti nei paragrafi precedenti occorre specificare:

- a) la nazionalità ed il distintivo della Società richiedente;
- b) il nominativo internazionale delle singole navi;
- c) le indicazioni particolari atte a facilitare il riconoscimento di ciascuna nave (colorazione, numero dei fumaioli, profili e qualsiasi altra particolarità che possa facilitarne il riconoscimento);
- d) il nome e la sede dei semafori che dovranno eseguire il servizio di scoperta;
- e) se chiesi il solo servizio diurno od anche il servizio notturno.

Qualsiasi variazione alle indicazioni predette deve essere direttamente comunicata ai Comandi delle zone semaforiche, dai quali dipendono i singoli posti semaforici.

I Comandi delle zone semaforiche partecipano le eventuali variazioni ai semafori interessati, e, se trattasi di modificazioni concernenti i posti semaforici o l'indirizzo dei telegrammi di scoperta, ne danno anche comunicazione alla Direzione dalla quale dipende l'ufficio di destinazione dei telegrammi in parola.

6° Per servizio semaforico diurno s'intende l'intervallo di tempo che corre dal sorgere al tramontare del sole, e per servizio notturno l'intervallo che corre dal tramonto al sorgere del sole.

Nelle domande di servizio notturno devono figurare tante date di giorni quante sono le notti in cui detto servizio dovrà essere prestato, indicando la notte con la data del giorno in cui essa incomincia. Così, ed esempio, per un avvistamento che dovrà aver luogo la notte dal 20 al 21 di un mese, si dovrà chiedere il servizio notturno per il 20.

Art. 179. — LIQUIDAZIONE DELLE TASSE DEI TELEGRAMMI INTERNI DI SEGNALAZIONE EVENTUALE.

L'ufficio semaforico il quale emette un telegramma di scoperta aggiunge nel preambolo l'indicazione: *Tassa lire.* (importo complessivo della tassa telegrafica, della sopratassa semaforica, e, se del caso, degli assegni per il servizio notturno). Quando il servizio notturno di un posto semaforico è richiesto contemporaneamente da più privati, il capo posto grava ogni telegramma degli assegni prescritti.

L'ufficio destinatario recapita il telegramma e liquida il deposito, restituendo l'eccezione al mittente o riscuotendo la differenza.

L'ufficio telegrafico invia contemporaneamente al posto semaforico gli assegni dovuti al medesimo (somma indicata nel preambolo, diminuita della tassa del telegramma e della sopratassa semaforica), a mezzo di vaglia di servizio, e si rimborsa dell'importo mediante una spesa d'ordine alla quale unisce la ricevuta del vaglia.

Art. 180. — SERVIZIO DI SCOPERTA EVENTUALE PER L'ESTERO.

Le tasse dei telegrammi di scoperta eventuale diretti all'estero sono riscosse sui destinatari. A tal uopo i semafori devono aggiungere nel preambolo l'indicazione: *Percevoir.*, riducendo l'importo da lire italiane in franchi-oro e facendo precedere l'indirizzo dall'indicazione di servizio tassata = *SEM* =.

CAPITOLO 31°

Marconigrammi o radiotelegrammi.

Art. 181. — DEFINIZIONI — NORME GENERALI.

1° Si chiama *radiocomunicazione* qualsiasi telecomunicazione (v. art. 1) effettuata per mezzo di onde hertziane (onde elettromagnetiche la cui frequenza è compresa fra 10 Kc/s e 3.000.000 Mc/s).

I servizi di radiocomunicazione comprendono i servizi *fissi* ed i servizi *mobili*, nonchè altri servizi speciali.

Servizio *fisso* è un servizio di radiocomunicazione tra punti fissi determinati; servizio *mobile* un servizio di radiocomunicazioni tra stazioni mobili e stazioni terrestri, o tra stazioni mobili.

Si chiama *stazione* un trasmettitore od un ricevitore separato, od un insieme di trasmettitori e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori necessari per assicurare un dato servizio di radiocomunicazioni. Le stazioni fisse sono classificate secondo il servizio al quale partecipano permanentemente o temporaneamente. Si chiama quindi *stazione fissa* una stazione del servizio fisso; *stazione terrestre* una stazione che effettua un servizio mobile, non destinata ad essere utilizzata quando è in movimento; *stazione costiera* una stazione terrestre che assicura un servizio con le stazioni di nave; *stazione aeronautica* una stazione terrestre che fa servizio con stazioni di aeronave; *stazione mobile* una stazione del servizio mobile destinata od essere utilizzata quando è in movimento o durante soste in punti non determinati; *stazione di nave* una stazione del servizio mobile posta a bordo di una nave non ancorata stabilmente; *stazione di aeronave* una stazione del servizio mobile installata a bordo di un qualsiasi tipo di aeronave e sottoposta continuamente al controllo dell'operatore.

2° La parola *marconigramma* o *radiotelegramma* indica un telegramma in partenza o a destinazione di una stazione mobile, trasmesso su tutto o parte del percorso per le vie di radiocomunicazione del servizio mobile.

I marconigrammi da e per le navi hanno corso per mezzo delle stazioni costiere e delle stazioni di bordo o soltanto per mezzo di queste ultime; i marconigrammi da e per le aeronavi hanno corso per mezzo delle stazioni aeronautiche e delle stazioni d'aeronave, ovvero sono scambiati fra queste ultime.

3° I nomi delle stazioni terrestri radiotelegrafiche, in quanto rappresentano anche veri e propri uffici telegrafici pubblici, sono iscritti nella *Nomenclatura Ufficiale degli uffici telegrafici* e nelle altre pubblicazioni ufficiali del genere.

I nomi di tutte le stazioni terrestri e quelli di tutte le stazioni mobili, seguite dalle indicazioni del loro servizio, delle tariffe e delle caratteristiche, sono iscritti nelle rispettive Nomenclature distribuite agli uffici telegrafici centrali in capiluogo di provincia ed a tutte le stazioni radioelettriche della Repubblica.

Gli uffici telegrafici che ne sono sprovvisti sono autorizzati a chiedere per telegrafo all'ufficio del capoluogo di provincia le informazioni necessarie per l'accettazione e tassazione dei marconigrammi.

4° L'uso di gruppi di lettere del Codice internazionale dei segnali è ammesso nei marconigrammi scambiati con le navi.

5° Il servizio radiotelegrafico, oltre che dalle norme generali delle presenti Istruzioni, è regolato da quelle speciali dei regolamenti generale e addizionale delle radiocomunicazioni (Atlantic city, 1947).

Art. 182. — PREAMBOLO DEI MARCONIGRAMMI.

1° I marconigrammi non portano alcuna qualifica speciale, ma, se del caso, quella della categoria a cui appartengono (di Stato, urgente, ecc.).

2° Nei marconigrammi provenienti dalle stazioni mobili, l'indicazione della provenienza è formata come segue:

a) dal nome della stazione mobile di partenza, secondo la denominazione risultante dalla Nomenclatura relativa. Quando, a causa di omonimia, il nome d'una stazione è seguito dall'indicativo di chiamata di questa stazione, tale indicativo è separato dal nome della stazione con una linea di frazione. Esempio *Oregon/OZOC* (e non *Oregonozoc*);

b) eventualmente, dal nome della stazione mobile che ha eseguito la ritrasmissione;

c) dal nome della stazione costiera completata sempre dalla parola *Radio*.

Nella ritrasmissione dei marconigrammi sulla rete generale di telecomunicazioni, la stazione terrestre trasmette, come origine, il nome della stazione mobile da cui proviene il marconigramma, seguito dal nome di detta stazione terrestre. Questa può, se lo ritiene utile, completare il nome della stazione mobile di origine con la parola « nave » o « aeronave », posta prima del nome della stazione di origine, allo scopo di evitare qualsiasi confusione con un ufficio telegrafico od una stazione fissa dello stesso nome.

La data e l'ora indicate nel preambolo sono quelle dell'accettazione del marconigramma a bordo della stazione mobile. L'ora d'accettazione indicata nei marconigrammi in partenza dalle navi è quella del tempo medio di Greenwich, ed è espressa secondo il quadrante di 24 ore, mediante quattro cifre (0001 a 2400).

Art. 183. — INDIRIZZO DEI MARCONIGRAMMI.

1° L'indirizzo dei marconigrammi diretti alle stazioni mobili deve essere più completo possibile e deve essere redatto come segue:

a) indicazioni dei servizi speciali fra quelli ammessi, se richiesti;

b) nome o qualità del destinatario, con indicazioni complementari, se occorrono;

c) nome della stazione della nave, o, nel caso di altra stazione mobile omonima, indicativo di chiamata, quali risultano dalle apposite nomenclature.

Per le navi non ancora incluse nelle dette nomenclature gli uffici accettanti devono richiedere ai mittenti il nome della nave destinataria e il relativo indicativo di chiamata e computare il tutto per una sola parola.

Se il mittente non è in grado di fornire il nominativo radiotelegrafico, i marconigrammi possono essere accettati col solo nome della nave unicamente per via stazioni costiere italiane;

d) nome della stazione terrestre incaricata della trasmissione, come figura nella nomenclatura.

2° Il nome e l'indicativo di chiamata previsti al paragrafo precedente possono essere sostituiti, a rischio e pericolo del mittente, dall'indicazione del percorso effettuato dalla stazione mobile, determinato dai nomi dei porti di partenza e di destinazione, o da altre indicazioni equivalenti.

3° Le stazioni mobili che non possiedono la *Nomenclatura ufficiale degli uffici telegrafici* possono far seguire il nome dell'ufficio telegrafico di destina-

zione dal nome della suddivisione territoriale e, eventualmente, dal nome del Paese di destinazione, se esse dubitano che, senza questa aggiunta, non sia assicurato il regolare istradamento del marconigramma.

Il nome dell'ufficio telegrafico e le indicazioni complementari suddette sono allora computate e tassate per una sola parola. L'impiegato della stazione terrestre che riceve il marconigramma mantiene o sopprime le indicazioni complementari, od anche modifica il nome dell'ufficio telegrafico di destinazione, secondo sia necessario o sufficiente per assicurare l'inoltro del marconigramma alla sua vera destinazione.

Art. 184. — MARCONIGRAMMI SPECIALI ED AVVISI DI SERVIZIO TASSATI AMMESSI.

1° Sono ammessi solo i marconigrammi speciali qui appresso indicati:

a) i marconigrammi di stampa originari dalle stazioni mobili e diretti alla terraferma;

b) i marconigrammi meteorologici. Essi devono portare, prima dell'indirizzo, l'indicazione di servizio tassata = *OBS* =; nessun'altra indicazione è ammessa;

c) gli avvisi di servizio tassati, eccettuati quelli con i quali viene chiesta una risposta per posta. Essi sono istradati, possibilmente, per la stessa via percorsa dal marconigramma primitivo. Se devono essere deviati (per esempio nel caso di guasti o quando la stazione mobile è uscita dal raggio di azione della stazione terrestre per la quale è transitato il marconigramma primitivo) si appone l'indicazione: *deviato* e si indica la via percorsa dal marconigramma primitivo. Tutti gli avvisi di servizio tassati sono ammessi sulla rete generale delle vie di telecomunicazione;

d) i marconigrammi urgenti, nel solo percorso telegrafico;

e) i marconigrammi con risposta pagata. Il buono di risposta pagata emesso a bordo di una nave da facoltà di spedire nel limite del suo valore un marconigramma a una destinazione qualunque, ma solamente in partenza dalla stazione di bordo che ha emesso il buono;

f) i marconigrammi con collazionamento;

g) i marconigrammi con avviso di ricevimento diretti a stazioni mobili (per detti marconigrammi si notifica soltanto la data e l'ora alle quali la stazione terrestre ha trasmesso il marconigramma alla stazione di bordo);

h) i marconigrammi multipli;

i) i marconigrammi da recapitarsi per espresso o per posta (senso bordo-terra);

j) i marconigrammi di lusso (nelle relazioni con i Paesi che ammettono i telegrammi di lusso);

k) i marconigrammi da ritrasmettersi su richiesta del mittente, da una stazione del servizio mobile (= *RM* =);

l) le lettere radiomarittime (= *SLT* =), e le lettere radio-aeree (= *ALT* =) nelle relazioni con i Paesi che le ammettono;

m) i marconigrammi da recapitarsi in mani proprie (= *MP* =);

n) nei marconigrammi sono inoltre ammessi i seguenti servizi speciali: = *GP* =, = *GPR* =, = *TR* =, = *TFX* = (nel senso bordo-terra), = *JX* = (nel senso terra-bordo); = *Ritrasnesso da x* = (solo nel caso in cui la tassa di ritrasmissione può essere effettivamente riscossa), = *GIORNO* =, = *NOTTE* =.

2° I marconigrammi da far proseguire a richiesta del mittente non sono ammessi.

Art. 185. — TASSE.

1° La tassa d'un marconigramma originario da o destinato ad una stazione mobile, o scambiato fra stazioni mobili, comprende, secondo il caso:

a) la tassa o le tasse di bordo, spettanti alla stazione mobile di partenza o di destinazione, o ad entrambe (la parola « bordo » si riferisce esclusivamente ad una nave o ad un'aeronave);

b) la tassa o le tasse terrestri spettanti alla stazione terrestre o alle stazioni terrestri che partecipano alla trasmissione;

c) la tassa per la trasmissione sulla rete generale delle vie di telecomunicazione, calcolata secondo le regole ordinarie;

d) la tassa relativa ai servizi speciali richiesti dal mittente.

2° Le tasse di bordo e terrestre sono stabilite secondo la tariffa per parola pura e semplice, senza riscossione di minimo.

Le tasse costiera e di bordo italiane risultano dalla *Tariffa telegrafica*, quelle costiere e di bordo estere risultano dalla *Nomenclatura internazionale* relativa.

Se nella Nomenclatura delle stazioni sono indicate più tasse costiere o di bordo, si deve sempre riscuotere la tassa più elevata.

Se le stazioni terrestri o di bordo indicate dai mittenti nei marconigrammi non risultano ancora iscritte nella Nomenclatura, l'ufficio accettante è autorizzato a riscuotere i massimi stabiliti per le tasse relative terrestri e di bordo.

Nei marconigrammi in partenza da navi estere e diretti in Italia, via stazioni costiere italiane, la tassa telegrafica è compresa in quella della stazione costiera.

La tassa totale di un marconigramma è riscossa sul mittente, eccetto le spese di espresso da riscuotersi a destinazione, e le tasse applicabili alle riunioni od alterazioni di parole non ammesse constatate dall'ufficio o dalla stazione mobile di destinazione; tali tasse sono riscosse sul destinatario.

3° Per i marconigrammi di stampa le tasse radiotelegrafiche sono la metà di quelle ordinarie; le tasse telegrafiche sono la metà di quelle ordinarie se i marconigrammi di stampa sono diretti ad una località del Paese cui appartiene la stazione terrestre, e negli altri casi sono uguali a quelle vigenti per i telegrammi di stampa fra il Paese cui appartiene la stazione terrestre e quello di destinazione. Per eccezione la tassa telegrafica dei marconigrammi di stampa originari da navi italiane diretti in Italia, via stazioni terrestri italiane, è quella ridotta indicata nella *Tariffa*, con un minimo di 30 parole.

4° Le tasse terrestri e di bordo dei marconigrammi meteorologici godono di una riduzione che non è mai inferiore al 50 %.

Art. 186. — LETTERE RADIOMARITTIME.

1° Il servizio delle lettere radiomarittime, contraddistinte dall'indicazione di servizio tassata = *SLT* = che precede l'indirizzo, è ammesso nelle relazioni fra l'Italia e le navi italiane in navigazione.

Dette corrispondenze hanno corso per via radioelettrica fra le stazioni costiere e le navi, per posta tra le stazioni costiere e le località italiane di origine o di destinazione.

2° Alle lettere radiomarittime si applicano le norme comuni delle corrispondenze radiotelegrafiche in quanto non siano modificate dalle seguenti.

3° Non è ammessa ritrasmissione delle lettere radiomarittime nel servizio mobile.

4° Nel senso terra-nave è ammesso il solo servizio speciale della risposta pagata (=RPx=); in quello nave-terra sono ammessi i servizi speciali =RPx= =PR=, =GP=, =GPR=, =PAV=.

5° L'indirizzo deve permettere la consegna senza ricerche nè domande di informazioni e deve quindi contenere tutte le indicazioni del destinatario.

Gli indirizzi convenuti non sono ammessi.

6° Le stazioni costiere italiane alle quali devono essere trasmesse le lettere radiomarittime in partenza dalle navi ed inoltrate per posta, quelle dirette alle navi, e che devono quindi figurare nel preambolo e nell'indirizzo in conformità di quanto iscritto dagli art. 182 § 2° e 183 § 1° lett. d), sono indicate nella *tariffa telegrafica*.

7° Il testo deve essere redatto in linguaggio chiaro, in una sola lingua ammessa nella corrispondenza telegrafica internazionale. A richiesta dell'ufficio di origine, il mittente deve dichiarare esplicitamente, sulla minuta della lettera radiomarittima, che il testo risponde a dette condizioni e non ha alcun significato diverso da quello che si rileva dal suo contesto letterale. La dichiarazione deve anche indicare la lingua utilizzata.

8° Le lettere radiomarittime sono soggette alle tasse per parola indicate nella *tariffa telegrafica*, con un minimo di 20 parole.

9° Le lettere radiomarittime dirette alle navi, registrate sugli ordinari bollettari mod. 26 apponendo l'indicazione « *lettera radiomarittima* » sulle relative bollette madre e figlia, e chiuse in busta mod. 62 sulla quale deve apporsi la stessa indicazione, sono spedite per *posta raccomandata e affrancata* alla stazione radio interessata, la quale le trasmette direttamente alla nave destinataria.

Le lettere radiomarittime provenienti dalle navi e ricevute dalle stazioni costiere, sono da queste trasmesse ai locali uffici telegrafici, che le spediscono direttamente ai destinatari per *posta ordinaria affrancata*, chiuse in buste mod. 62, sulle quali deve essere apposta l'indicazione « *lettera radiomarittima* ».

Della spesa di affrancatura gli uffici si rimborsano con una spesa d'ordine del ramo telegrafico.

Le lettere radiomarittime portanti l'indicazione di servizio tassata =PR= o =GPR= sono inviate per *posta raccomandata affrancata*, quelle con l'indicazione =PAV= per *posta aerea affrancata*.

10° Le lettere radiomarittime, nel percorso radioelettrico, sono trasmesse dopo i marconigrammi ordinari; però quelle che non hanno potuto essere trasmesse nelle 24 ore successive all'ora di accettazione (o all'ora di arrivo alla stazione costiera per quelle dirette alle navi) prendono posto nell'ordine di trasmissione fra i telegrammi ordinari.

11° Il rimborso delle tasse è ammesso, nelle stesse condizioni previste per i telegrammi, quando la lettera radiomarittima non è giunta al destinatario per difetto del servizio radioelettrico.

Quando una lettera radiomarittima non arriva al destinatario per difetto del servizio postale, il mittente ha diritto al rimborso delle sole tasse riscosse per i servizi non ancora effettuati.

Art. 187. — PERIODO DI GIACENZA DEI MARCONIGRAMMI
NELLE STAZIONI TERRESTRI.

1° Il mittente di un marconigramma a destinazione di una nave in mare può precisare il numero di giorni durante i quali la stazione costiera deve tenerlo a disposizione della nave, scrivendo prima dell'indirizzo l'indicazione di servizio tassata = Jx =, nella quale x indica il numero di giorni di giacenza nella stazione costiera (10 al massimo, non compreso quello di accettazione).

2° Quando un marconigramma che porta l'indicazione di servizio tassata = Jx = non si è potuto trasmettere alla nave destinataria, la stazione costiera con avviso di servizio comunica la non avvenuta trasmissione del marconigramma all'ufficio di origine perchè ne informi il mittente. Questi, a mezzo di avviso di servizio tassato, telegrafico o postale, diretto alla stazione costiera può chiedere che il suo marconigramma sia annullato, per quanto riguarda il percorso radio, o che sia tenuto ancora giacente per un altro periodo di sette giorni al massimo. In mancanza di un tale avviso di servizio, il marconigramma è passato in archivio tre giorni dopo l'emissione dell'avviso di servizio di non avvenuta trasmissione.

Se il marconigramma viene trasmesso durante i suddetti tre giorni, ovvero durante il nuovo periodo eventualmente richiesto dal mittente, la stazione ne informa l'ufficio di origine.

3° Quando la stazione di bordo della nave alla quale è diretto un marconigramma che non porta l'indicazione di servizio tassata = Jx = non ha segnalato la sua presenza fino al mattino del 4° giorno successivo a quello di accettazione, la stazione costiera ne informa l'ufficio di origine perchè ne informi il mittente. Questi, a mezzo di avviso di servizio tassato telegrafico o postale diretto alla stazione costiera, può chiedere che il suo marconigramma sia annullato per quanto riguarda il percorso radio, o che sia tenuto ancora giacente fino al 10° giorno che segue quello di accettazione. In mancanza di un tale avviso di servizio, il marconigramma è passato in archivio alla fine del 7° giorno che segue quello di accettazione.

Se il marconigramma viene trasmesso tra il 4° e il 7° giorno che segue quello di accettazione, ovvero durante il periodo eventualmente richiesto dal mittente, la stazione ne informa l'ufficio di origine.

4° La mattina del giorno successivo a quello in cui il marconigramma è passato in archivio, la stazione costiera avvisa l'ufficio di origine affinchè le tasse radiotelegrafiche costiera e di bordo siano rimborsate al mittente.

5° Non si tiene conto dei periodi di giacenza sopra indicati quando la stazione costiera ha la certezza che la nave destinataria entrerà prossimamente nel suo raggio d'azione.

6° D'altra parte, la scadenza del termine non è attesa quando la stazione costiera ha la certezza che la stazione di bordo della nave che effettua un percorso già iniziato è già uscita definitivamente dal suo raggio di azione o non vi entrerà più.

Se la stazione costiera desume che nessun'altra stazione costiera nazionale sia o potrà entrare in collegamento con la stazione della nave, annulla il marconigramma per quanto riguarda il percorso radiotelegrafico e ne informa l'ufficio di origine per il relativo rimborso delle tasse radiotelegrafiche al mittente.

Nel caso contrario, inoltre il marconigramma alla stazione costiera che è o entrerà in collegamento con la stazione di bordo, a condizione che ciò non

implichi alcuna tassa supplementare. La stazione costiera che ritrasmette per filo un marconigramma ne modifica l'indirizzo, mettendo di seguito al nome della nave quello della nuova stazione costiera incaricata della trasmissione ed apponendo in fine del preambolo l'indicazione di servizio « *ritrasmesso da X radio* » da trasmettersi obbligatoriamente su tutto il percorso del marconigramma.

Se, nei limiti di tempo regolamentari di giacenza, la stazione costiera che ha ritrasmesso un marconigramma ad altra stazione costiera viene successivamente a trovarsi in condizioni di poterlo trasmettere direttamente alla stazione di bordo della nave destinataria, effettua la trasmissione facendo precedere il preambolo dall'indicazione di servizio « *Ampliacione* » e ne informa con avviso di servizio la stazione costiera alla quale era stato ritrasmesso il marconigramma.

7° Quando un marconigramma non può essere trasmesso ad una nave per l'arrivo di questa in un porto vicino alla stazione costiera, questa può eventualmente far pervenire il marconigramma alla stazione di bordo con altri mezzi di comunicazione.

In tal caso al mittente spetta il rimborso della sola tassa radiotelegrafica di bordo.

Art. 188. — RICEZIONE DUBBIA - TRASMISSIONE PER AMPLIAZIONE.
RADIOCOMUNICAZIONI A GRANDE DISTANZA.

1° Quando nel servizio mobile la comunicazione diventa difficile, le due stazioni in corrispondenza si adoperano per assicurare il regolare ricevimento del marconigramma in corso di trasmissione. La stazione ricevente non può chiedere più di due volte la ripetizione d'un marconigramma il cui ricevimento sia incerto. Se la triplice trasmissione resta senza risultato, il marconigramma è tenuto giacente, in attesa che si presenti un'occasione favorevole per completarlo. Se la stazione trasmittente ritiene di non poter stabilire la comunicazione con la stazione ricevente entro 24 ore, si regola come segue:

a) se la stazione trasmittente è una stazione mobile, essa fa conoscere immediatamente al mittente la causa della mancata trasmissione del suo marconigramma.

Il mittente può allora chiedere che il marconigramma sia trasmesso per il tramite di un'altra stazione terrestre o di altre stazioni mobili, ovvero che esso sia trattenuto fino a quando possa essere trasmesso senza aumento di tassa, ovvero, infine, che sia annullato;

b) se la stazione trasmittente è una stazione terrestre, essa applica al marconigramma le disposizioni dell'art. 187.

2° Quando una stazione mobile ritrasmette il marconigramma da essa trattenuto, come sopra detto, alla stazione terrestre che lo aveva ricevuto incompletamente, la nuova trasmissione deve portare l'indicazione di servizio « *ampliacione* » nel preambolo o, se il marconigramma è trasmesso ad un'altra stazione terrestre della stessa amministrazione o della stessa Società privata, l'indicazione di servizio « *ampliacione via.* » (aggiungere l'indicativo di chiamata della stazione terrestre cui il marconigramma è stato trasmesso primieramente), e detta amministrazione o società ha diritto alla tassa relativa ad una sola trasmissione.

L'altra stazione terrestre, che inoltra così il marconigramma, può chiedere a quella mobile di origine le spese supplementari risultanti dalla trasmissione del marconigramma sulle vie di comunicazione della rete generale tra la stazione stessa e l'ufficio di destinazione.

3° Una stazione del servizio mobile che ha ricevuto un marconigramma senza averne potuto accusare ricevuta, deve cogliere la prima occasione favorevole per farlo.

Quando la ricevuta d'un marconigramma scambiato tra una stazione mobile ed una stazione terrestre non può essere data direttamente, la s'inoltra per il tramite di un'altra stazione mobile o terrestre, se questa è in grado di comunicare con quella che ha trasmesso il marconigramma. In ogni caso non deve risultare da ciò alcuna tassa suppletiva.

4° Quando la stazione terrestre incaricata, secondo risulta dall'indirizzo del marconigramma, di effettuarne la trasmissione non può mettersi in contatto con la stazione mobile di destinazione, se suppone che questa si trovi nel raggio di azione di un'altra stazione terrestre appartenente alla stessa amministrazione da cui essa stessa dipende, può inoltrare il marconigramma a quest'altra stazione terrestre, a condizione che ciò non comporti la percezione di tasse supplementari.

5. Molte amministrazioni hanno organizzato un servizio di radiocomunicazioni a grande distanza, tra stazioni terrestri e stazioni mobili, con ricevuta differita o senza ricevuta.

A detto servizio di radiocomunicazioni a grande distanza si applicano le norme speciali seguenti.

Quando vi è dubbio sull'esattezza di una parte qualsiasi di un marconigramma trasmesso col sistema di ricevuta differita o senza ricevuta, sul modello di ricevimento da consegnarsi al destinatario dev'essere apposta la nota « *ricevimento incerto* » e le parole o gruppi di parole dubbi devono essere sottolineati. Se mancano parole, si lasciano spazi in bianco al posto ove tali parole dovrebbero trovarsi.

Quando nel servizio di radiocomunicazioni a grande distanza con ricevuta differita, la stazione terrestre trasmittente non ha avuto entro 5 giorni la ricevuta d'un marconigramma da essa trasmesso, ne informa l'ufficio di origine di detto marconigramma.

Il rimborso delle tasse terrestri e di bordo dev'essere però differito fino a quando l'ufficio di accettazione non si sia assicurato presso la stazione terrestre in questione che la ricevuta non è giunta nel termine d'un mese.

Art. 189. — RITRASMISSIONE DEI MARCONIGRAMMI DA PARTE DELLE STAZIONI DEL SERVIZIO MOBILE.

1° Le stazioni del servizio mobile, se il mittente lo richiede, devono servire da intermediarie per lo scambio dei marconigrammi originari o a destinazione di altre stazioni del servizio mobile; il numero delle stazioni intermediarie è però limitato a due.

I marconigrammi istradati come sopra devono portare, prima dell'indirizzo, l'indicazione di servizio tassata = *RM* =.

La tassa di ritrasmissione, indicata nella *Tariffa*, è unica sia quando interviene una sola stazione intermediaria, sia quando ne intervengono due: in quest'ultimo caso la tassa è divisa a metà fra le due stazioni.

2° La stazione terrestre che non può raggiungere la stazione mobile di destinazione di un marconigramma, per il quale non sia stata pagata la tassa di ritrasmissione, da parte del mittente, può ricorrere all'intervento di un'altra stazione mobile, semprechè questa acconsenta, per far giungere il marconigramma a destinazione.

Il marconigramma è allora trasmesso a quest'altra stazione mobile intermediaria, che presta la propria opera gratuitamente.

La stessa disposizione è applicabile, in caso di necessità, nel senso stazione mobile — stazione terrestre.

La stazione che interviene nella ritrasmissione gratuita deve, apporre nel preambolo del marconigramma l'indicazione, di servizio =QSP= seguita dal proprio nome.

Perchè un marconigramma così istradato possa essere considerato come giunto a destinazione, occorre che la stazione che ha eseguito l'appoggio alla stazione mobile intermediaria abbia avuto, direttamente o indirettamente, la ricevuta regolamentare da parte della stazione mobile (o terrestre) alla quale il marconigramma era destinato.

Art. 190. — AVVISO DI MANCATO RECAPITO DI MARCONIGRAMMI.

1° Quando, per una causa qualsiasi, un marconigramma originario da una stazione mobile e destinato alla terraferma non può essere consegnato al destinatario, si emette un avviso di mancata consegna diretto alla stazione terrestre che ha ricevuto il marconigramma. Questa, dopo aver verificato l'indirizzo, ritrasmette l'avviso alla stazione mobile, se ciò è possibile, avvalendosi, ove occorra, di altra stazione terrestre italiana o dello Stato più vicino.

2° Quando un marconigramma giunto ad una stazione mobile non può, per qualsiasi motivo, essere consegnato al destinatario, la stazione mobile deve avvertire, con avviso di servizio, l'ufficio o la stazione mobile di origine della non avvenuta consegna. Nel caso di marconigramma originario dalla terraferma, questo avviso di servizio viene trasmesso, per quanto possibile, alla stazione terrestre per la quale il marconigramma è transitato, o, se del caso, ad un'altra stazione terrestre italiana o dello Stato più vicino, se ciò sia conveniente.

Art. 191. — MARCONIGRAMMI PROVENIENTI O A DESTINAZIONE DI AERONAVI.

1° Salvo accordi speciali, le disposizioni del presente capitolo si applicano in modo generale ai marconigrammi di corrispondenza pubblica provenienti o diretti alle aeronavi. Per tali corrispondenze devono tuttavia osservarsi le seguenti disposizioni speciali.

2° I marconigrammi diretti ad aeronavi in volo devono essere trasmessi dalle stazioni terrestri entro il più breve termine possibile. Quando la stazione terrestre ha la certezza di non potersi mettere in comunicazione con quella dell'aeronave, ne informa immediatamente l'ufficio di origine con avviso di servizio, per il rimborso al mittente delle tasse radiotelegrafiche e dei servizi speciali eventualmente non potuti rendere.

3° Però, quando un marconigramma non può essere trasmesso ad una stazione di aeronave in seguito all'arrivo di questa in un aeroporto (diverso

da quello nel quale è eventualmente situata la stazione terrestre) e se la sosta dell'aeronave si prolunga, la stazione terrestre può, ove convenga, far pervenire il marconigramma alla stazione di aeronave con altri mezzi di comunicazione, informando di ciò l'ufficio mittente.

In tal caso, in analogia a quanto dispone l'art. 187 § 7º, al mittente spetta il rimborso della sola tassa di bordo.

4º Se invece il marconigramma non può essere consegnato alla stazione di aeronave nell'aeroporto dove è eventualmente situata la stazione terrestre che doveva eseguire la trasmissione, nell'avviso di servizio che questa fa all'ufficio di origine deve essere precisato che al mittente spetta il rimborso delle tasse radiotelegrafiche terrestri e di bordo.

CAPITOLO 32º

Vaglia telegrafici.

Art. 192. — DEFINIZIONE.

1º I vaglia telegrafici sono ordini telegrafici di pagamento trasmessi da un ufficio postale ad un altro.

2º I vaglia telegrafici sono accettati nel servizio interno e con gli altri Paesi che li ammettono, secondo risulta dalla *tariffa telegrafica*.

Art. 193. — SERVIZI SPECIALI AMMESSI.

1º Nei vaglia telegrafici sono ammessi i servizi di *urgenza, risposta pagata* (a favore del destinatario del vaglia) *collazionamento, avviso di ricevimento* (per *telegrafo* o per *posta*), invio per *posta* o *recapito per espresso*.

I vaglia telegrafici per Paesi esteri che li ammettono possono essere accettati anche come telegrammi-lettere (ELT o LT) alle condizioni previste per tale categoria di telegrammi.

2º Nei vaglia telegrafici interni e con la Somalia italiana è ammesso l'*avviso telegrafico di pagamento* che s'indica con le parole: *Avviso di pagamento*, scritte prima dell'indirizzo.

In detti vaglia telegrafici è ammesso anche l'*avviso telegrafico urgente di pagamento*, con la formola: « *Avviso telegrafico urgente di pagamento* », scritta sempre prima dell'indirizzo. Le tasse relative risultano dalla *Tariffa telegrafica*.

3º Esiste pure, per tutti i vaglia telegrafici l'*avviso postale di pagamento*, ma in questo servizio speciale gli uffici telegrafici non hanno alcuna ingerenza.

Per i vaglia telegrafici interni e con la Somalia italiana, la formola per il servizio in parola è la stessa di quella per l'*avviso telegrafico di pagamento* e cioè: *Avviso di pagamento*, ma anziché prima, è scritta in fine dell'indirizzo.

Nei vaglia telegrafici internazionali (per i quali non è ammesso l'*avviso telegrafico di pagamento*) la formola per l'*avviso postale di pagamento* è: *Avis de payment*, e deve essere scritta prima dell'indirizzo.

Art. 194. — PAROLE AGGIUNTE DAI MITTENTI.

Nei vaglia telegrafici il mittente può scrivere parole da comunicarsi al destinatario con la partecipazione del vaglia stesso. Queste parole sono scritte e trasmesse in fine del vaglia; nei vaglia interni, dopo la firma dell'impiegato postale.

Art. 195. — FORMOLA DEI VAGLIA INTERNI.

1° I vaglia telegrafici interni sono compilati dagli uffici postali sugli appositi modelli I-c che per gli uffici telegrafici sostituiscono i mod. 25.

2° La formula dei vaglia telegrafici interni è la seguente:

Indirizzo:

- (Indicazioni di servizio tassate, se ve ne sono).
Avviso di pagamento (Indicazione eventuale, se è richiesto l'avviso *telegrafico* di pagamento).
Posta (Nome dell'ufficio postale destinatario).
Avviso di pagamento (Indicazione eventuale, se è richiesto l'avviso postale di pagamento).

Testo:

- N.* (Numero del vaglia).
da (Nome dell'ufficio postale di emissione).
Prov. (Nome della provincia a cui appartiene l'ufficio postale di emissione).
Pagate lire (Somma scritta in tutte lettere).
a (Nome, cognome e indirizzo del destinatario).
per (Nome e cognome del mittente).
lire (Somma scritta in cifre).

(Firma dell'impiegato postale).

(Seguono eventualmente le parole aggiunte dal mittente).

La firma consiste nel solo cognome dell'impiegato postale, eccetto i casi dei quali è cenno al paragrafo seguente.

3° Nei vaglia emessi da uffici postali situati in località ove non esiste ufficio telegrafico, o dove questo sia temporaneamente chiuso, e nei vaglia emessi da uffici succursali, il cognome dell'impiegato postale deve essere seguito dall'indicazione dell'ufficio postale traente. Esempi: *Maragnoli titolare Poggiovalle; Cerisetti titolare succursale tre, ecc.*

4° Quando, su richiesta del mittente, i vaglia telegrafici interni debbono essere tratti su uffici postali succursali, l'indicazione dell'ufficio succursale pagatore deve essere indicata nell'indirizzo, come per esempio:

Posta-Roma n. 14 via dello Statuto.

Art. 196. — FORMOLA DEI VAGLIA PER LA SOMALIA ITALIANA.

I vaglia telegrafici per la Somalia italiana sono ammessi esclusivamente per via Roma radio e per gli uffici indicati nella *Tariffa telegrafica*.

Per detti vaglia la formola risultante dai modelli postali *I-c*, in uso per i vaglia interni, dev'essere semplificata come segue:

a) cancellando la lettera *N* che segue il nome dell'ufficio di destinazione, e lasciando il solo numero a stampa;

b) cancellando il nome dell'ufficio postale di emissione e quello della provincia relativa, a meno che si tratti di un ufficio succursale, nel qual caso il nome dell'ufficio postale di emissione è mantenuto;

c) scrivendo l'importo del vaglia prima in cifre poi, fra parentesi, in lettere;

d) cancellando le preposizioni *a* e *per*, ed omettendo il nome e cognome del mittente, a meno che questi ne abbia chiesto la trasmissione, pagando la tassa delle parole relative e quella della preposizione *per*, che in tal caso va anche mantenuta;

e) cancellando la seconda indicazione di lire, ed omettendo la firma dell'impiegato postale.

Per conseguenza la formola dei vaglia suddetti è la seguente:

Posta Mogadiscio = 45 pagate lire 500 (cinquecento) Domenico Balduino Albergo Italia.

(Seguono eventualmente le parole aggiunte dal mittente).

Art. 197. — FORMOLA DEI VAGLIA INTERNAZIONALI.

1° I vaglia internazionali sono redatti in francese sugli appositi modelli *I-c* nella forma seguente:

Indirizzo:

..... (Indicazioni di servizio tassate, se ve ne sono).

Avis de payment (Indicazione eventuale nei vaglia per i quali il servizio di avviso postale di pagamento è stato richiesto);

Mandat (Numero postale di emissione);

Paris (Nome dell'ufficio postale di destinazione).

Nei vaglia internazionali emessi, sia da uffici postali di località prive di servizio telegrafico, sia in località provviste di diversi uffici postali, da uno di questi uffici non fornito di servizio telegrafico, il nome dell'ufficio di origine preceduto dalla parola *de* dev'essere indicato subito dopo il numero postale di emissione. Se trattasi di una succursale, il numero distintivo della succursale deve scriversi in lettere.

Testo:

Pasqualini (nome del mittente) *frs.* 318,35 (somma espressa in cifre e preceduta dall'abbreviazione dell'unità monetaria che deve essere normalmente quella del Paese di destinazione (*trois cent dixhuit 35 centimes* (somma espressa

in lettere per la parte intera, ed in cifre od in lettere seguita dalla parola *centimes* per la parte decimale) *Ugo Salvatori Hôtel Bellevue Paris* (indicazione esatta del destinatario, sua residenza e possibilmente suo domicilio).

Alcuni Paesi omettono addirittura la ripetizione della parte decimale dell'importo del vaglia.

(*Senza firma*).

(Seguono eventualmente le parole aggiunte dal mittente).

2° In via di eccezione, i vaglia provenienti dalle provincie limitrofe della Svizzera eventualmente compilati in lingua italiana, si considerano come regolari, purchè non abbiano difetti di forma.

Art. 198. — DESIGNAZIONE DEI DESTINATARI DEI VAGLIA.

1° Tanto nei vaglia interni, quanto in quelli internazionali, i destinatari debbono essere designati nel miglior modo possibile, per evitare il pagamento ad omonimi. Pertanto, di regola, i destinatari stessi devono essere indicati col vero loro cognome e nome, non essendo ammessi nomi convenuti ed abbreviati.

Nei vaglia internazionali indirizzati ad una donna, il cognome dev'essere preceduto dalla parola *Madame* o *Mademoiselle*.

2° Si può però omettere il nome del destinatario od indicarlo con la semplice iniziale, quando il cognome sia accompagnato da tali indicazioni da rendere impossibile il pagamento ad omonimi.

Parimenti nei vaglia diretti a ditte commerciali il nome può essere omissa od indicato con la semplice iniziale, quando l'indirizzo così redatto riproduca esattamente la ragione sociale sotto la quale le ditte sono conosciute.

La parola *Madame* o *Mademoiselle*, nei vaglia internazionali diretti a donne, può essere omissa se resa superflua da altra indicazione (qualità, titolo, funzione o professione) che permetta di determinare esattamente la personalità della destinataria.

3° Per i vaglia diretti ad enti od uffici pubblici (come Banca d'Italia, Tesoreria provinciale, ecc.), a Società, stabilimenti, corpi morali e simili, basta l'indicazione dell'ente, purchè non si possa confondere con quella di altri enti esistenti nella stessa località.

4° Il controllo sulla regolarità delle indicazioni costituenti il complesso dell'indirizzo del destinatario è comunque demandato agli uffici postali. Pertanto gli uffici telegrafici sono tenuti a dare regolare corso anche ai vaglia telegrafici che sembrano non rispondere in tutto alle norme generali sopra riportate.

Art. 199. — VAGLIA DIRETTI A LOCALITÀ PRIVE DI UFFICIO TELEGRAFICO O IN UFFICIO POSTALE O DI ENTRAMBI GLI UFFICI.

1° Se il vaglia telegrafico è diretto ad un ufficio postale in località dove non esiste ufficio telegrafico, ovvero esiste soltanto ufficio telegrafico ferroviario con servizio di recapito limitato al recinto della stazione od effettuato dal procaccia postale, deve portare nell'indirizzo le indicazioni prescritte nei telegrammi da inviarsi per posta o per espresso.

Esempio: *Posta* (o *Espresso*) *Ganzirri Messina*.

In caso di dubbio sull'esistenza di ufficio telegrafico nella località di destinazione o quando s'ignori l'ufficio telegrafico al quale dovrebbe appoggiarsi il telegramma vaglia, si deve indicare sul telegramma vaglia stesso o il nome della suddivisione territoriale, o il nome dello Stato di destinazione, o qualunque altra designazione giudicata sufficiente per l'avviamento del telegramma vaglia.

2° Se il vaglia è diretto a persona in località dove non esiste nè ufficio telegrafico, nè ufficio postale, le indicazioni relative alla consegna al destinatario del vaglia devono essere date nel testo dei vaglia, dopo il nome del destinatario.

Esempio: *Posta Firenze n. 45 da Frascati provincia di Roma pagate lire mille a Giovanni Derossi Posta (o Espresso) Certosa per Luigi Monti lire 1000.*

Santini.

3° Quando il destinatario del vaglia risiede in località ove esiste ufficio telegrafico, ma non esiste ufficio postale, e l'ufficio postale che deve pagare il vaglia si trova in una località dove esiste ufficio telegrafico, le indicazioni relative alla consegna del vaglia al destinatario devono risultare dal testo.

Esempio: *Posta Susa n. 34 da Bellavista provincia di Napoli pagate lire mille a Luigi Costa sergente Moncenisio Forte per Ambrogio Costa lire 1000.*

Cametti.

Art. 200. — COMPUTO DELLE PAROLE E MODO DI INDICARNE IL NUMERO.

1° Nei vaglia telegrafici interni le parole che ne costituiscono l'indirizzo, il testo e la firma, si contano e si indicano in preambolo per quante sono effettivamente, facendo astrazione dalle norme comuni circa il computo delle parole.

Le parole aggiunte dai mittenti invece si computano secondo le norme comuni.

Quando vi sono comunicazioni aggiunte dal mittente, il numero delle parole è espresso sotto forma di frazione, di cui il numeratore indica le parole del vaglia e il denominatore le parole aggiunte; se poi fra le parole aggiunte ve ne sono alcune che nei riguardi della tassazione non possono contarsi per una sola, allora il denominatore suddetto assume a sua volta forma di frazione, il cui numeratore indica il numero delle parole aggiunte tassate, ed il denominatore quello delle parole aggiunte effettive.

Per esempio: nel gruppo $27/7/6$ il primo numero indicherebbe le parole effettive del vaglia, il secondo il numero delle parole aggiunte dal mittente tassate, ed il terzo quello delle parole aggiunte effettive.

2° Nei vaglia telegrafici internazionali ed in quelli per la Somalia italiana le parole si computano e si indicano secondo le regole comuni.

Per eccezione in questi vaglia sono contati per una sola parola, comunque siano scritti, il nome dell'ufficio postale di pagamento, la località di residenza del destinatario del vaglia ed eventualmente il nome dell'ufficio postale di emissione.

L'impiegato postale o, se del caso, l'impiegato telegrafico accettante, deve riunire fra di loro le varie parole che formano ciascuno dei nomi sopra indicati.

Art. 201. — TASSAZIONE DEI VAGLIA.

1° La tassa di un vaglia telegrafico interno e delle parole eventualmente aggiunte dal mittente, risulta dalla *Tariffa telegrafica*.

2° La tassa dei vaglia telegrafici internazionali e di quelli per la Somalia italiana è uguale alla tassa di un telegramma della stessa categoria per la stessa destinazione, per la medesima via d'istradamento e per il numero di parole di cui il vaglia è effettivamente composto, comprese le parole eventualmente aggiunte dal mittente.

3° La tassa dei servizi speciali, pagabile dai mittenti, si calcola come pei telegrammi ordinari e si aggiunge a quella del vaglia.

Per l'avviso *telegrafico* di pagamento, riferibile ad un vaglia telegrafico interno, si riscuote la tassa risultante dalla *Tariffa telegrafica*.

Art. 202. — PASSAGGIO OD INVIO DEI VAGLIA AL SERVIZIO TELEGRAFICO.

1° Negli uffici postali telegrafici con locale unico il passaggio e la consegna dei vaglia telegrafici e dell'importo in contanti delle tasse telegrafiche, dal servizio postale a quello telegrafico, qualora i servizi non siano disimpegnati da un solo impiegato, si effettua previa descrizione su di uno speciale registro mod. 28 postale, con indicazione del numero di ciascun vaglia. Ad esempio: *All'ufficio telegrafico . . Vaglia n. . . Tasse L. .*

Su detto registro l'impiegato telegrafico incaricato rilascia ricevuta dei titoli e del denaro, dopo fatti i necessari riscontri.

2° Se l'ufficio postale e quello telegrafico funzionano in locali separati, il vaglia dev'essere rimesso all'ufficio telegrafico, in piego chiuso, insieme allo importo delle tasse telegrafiche, dopo averlo descritto sul registro mod. 28 postale. Detto registro deve essere preventivamente firmato dal capo ufficio telegrafico e munito del bollo relativo.

3° I vaglia emessi da uffici postali situati in località ove non esiste ufficio telegrafico, o dove questo sia temporaneamente chiuso, sono inviati in raccomandazione (chiusi in busta modello III vaglia) dall'ufficio postale traente a quello pure postale della località più vicina, o designata dal mittente, ove esiste ufficio telegrafico, insieme ai francobolli rappresentanti l'importo della tassa.

L'ufficio postale che li riceve li invia immediatamente a quello telegrafico del luogo, in uno dei modi indicati ai paragrafi precedenti.

Se l'ufficio postale traente deve inviare il vaglia all'ufficio telegrafico di una località dove non esiste ufficio postale, glielo fa pervenire con mezzo sicuro a sua scelta, e in tal caso gli spedisce l'importo della tassa telegrafica non in francobolli, ma in contanti.

Art. 203. — ACCETTAZIONE E TRASMISSIONE DEI VAGLIA.

1° Gli uffici telegrafici separati da quello postale accettano i vaglia sempre che siano presentati da agenti dell'Amministrazione riconosciuti, e siano regolari in ogni loro parte.

Per l'accettazione e la registrazione sui bollettari valgono le norme comuni agli altri telegrammi.

2° È fatto divieto agli impiegati di accettare qualsiasi vaglia telegrafica irregolare o non pervenuta nei modi stabiliti.

I vaglia rifiutati e quelli ai quali non si può dar corso per una ragione qualsiasi, si rinviano in busta chiusa all'ufficio postale dal quale sono pervenuti, indicando la ragione del rifiuto nel registro mod. 28 postale.

Col vaglia si restituisce pure la somma inviata per il pagamento della tassa telegrafica.

3° Nel caso dell'art. 195, § 3, se l'impiegato postale avesse dimenticato di mettere dopo la sua firma l'indicazione dell'ufficio traente, l'impiegato telegrafico che accetta il vaglia, la deve aggiungere di propria iniziativa.

4° Nel caso di più vaglia di uno stesso mittente per lo stesso destinatario, presentati contemporaneamente, si segna per tutti la stessa ora di accettazione. Inoltre si deve aver cura di trasmetterli l'uno di seguito all'altro, per evitare che alcuni giungano in tempo per la riscossione ed altri no.

La ricevuta mod. 26 non è mai consegnata al mittente di un vaglia telegrafico, ma deve restare attaccata alla matrice corrispondente, piegata ed incollata sul retro della medesima.

Nelle località in cui i servizi di posta e telegrafo funzionano in uffici separati, l'ufficio telegrafico deve indicare sul registro mod. 28 postale il numero della bolletta 26 relativa all'accettazione del vaglia telegrafico.

5° L'impiegato trasmittente si deve assicurare che l'indicazione in lettere dell'ammontare del vaglia corrisponda a quella in cifre.

Pei vaglia telegrafici è obbligatorio il collazionamento del loro ammontare (preceduto dall'unità di moneta, come lire, franchi, ecc.), dei nomi propri di persone, delle cifre e dei nomi della località di provenienza e di destinazione del vaglia, nonchè di quello di residenza del beneficiario del vaglia stesso.

L'impiegato ricevente, nell'accusare ricevuta di telegrammi-vaglia o di serie contenenti telegrammi-vaglia, deve adoperare la speciale formula indicata all'art. 73, §§ 2 a 4; inoltre, tanto per i telegrammi di transito, quanto per quelli da recapitarsi, deve scrivere a grossi caratteri la parola *VAGLIA* nell'angolo superiore sinistro dei mod. 30 o 31.

7° Negli estremi di ricevimento e di trasmissione di tutti i modelli relativi ai vaglia telegrafici le firme degli impiegati devono essere apposte per intero e chiaramente leggibili.

Art. 204. — CONSEGNA DEI VAGLIA.

1° L'ufficio telegrafico di destinazione, dopo avere constatato la regolarità delle indicazioni dei vaglia, provvede alla compilazione del mod. LII se trattasi di vaglia interni o dalla Somalia italiana e del mod. XXXVIII, se trattasi di vaglia internazionali.

Tali stampati si staccano da appositi registri a madre e figlia e si compilano nel modo indicato al capo 45, che tratta degli stampati.

2° L'ufficio telegrafico provvede egualmente alla compilazione dei modelli LII o XXXVIII anche quando non siano state esattamente osservate, dall'ufficio di emissione, le norme stabilite dall'art. 198, e cioè quando la designazione del destinatario risulti insufficiente.

In tal caso però, l'ufficio telegrafico di arrivo osserva le disposizioni dell'art. 206, §§ 1° e 4°, e cioè non recapita il vaglia, ma emette il prescritto

avviso di servizio all'ufficio di origine per l'eventuale rettifica, e, trascorse 24 ore di giacenza, deposita il vaglia all'ufficio postale come lettera raccomandata in franchigia.

3° Anche in caso d'inosservanza del disposto dell'art. 195, § 3, circa l'aggiunta dell'indicazione dell'ufficio traente nella firma del vaglia, l'ufficio telegrafico di destinazione provvede egualmente alla compilazione del modello LII e all'invio del mod. 30 all'ufficio postale pagatore. Contemporaneamente però deve emettere di propria iniziativa l'avviso di rettifica per l'ufficio di emissione del vaglia incompleto nella firma, inviandone copia allo ufficio postale pagatore il quale, ai sensi delle Istruzioni sul servizio dei vaglia, unisce detto avviso al vaglia pagato.

4° Delle tre parti di cui si compone il modello postale LII, la matrice resta all'ufficio telegrafico; il vaglia ed il polizzino sul quale si riportano le comunicazioni del mittente, si recapitano al destinatario chiusi in busta mod. 62, sulla quale si trascrivono il nome e l'indirizzo del destinatario stesso.

All'ufficio postale, in luogo dell'avviso mod. LII, si recapita il mod. 30 originale.

5° Delle due parti di cui si compone il mod. XXXVIII, la matrice resta all'ufficio; la figlia (sulla quale si riportano le eventuali comunicazioni del mittente) si recapita al destinatario del vaglia, chiusa in busta mod. 62 sulla quale si trascrivono il nome, il cognome e l'indirizzo del destinatario stesso.

Il mod. 30 del vaglia pel quale si è staccato il mod. XXXVIII, si consegna all'ufficio postale.

6° I modelli 30 dei vaglia di cui ai §§ 4° e 5°, sulla cui linguetta deve essere apposta l'indicazione *Posta vaglia*, vengono consegnati all'ufficio postale (vaglia), regolarmente chiusi, come telegrammi ordinari.

Se il vaglia telegrafico porta l'indicazione: *Fermo posta*, si scrive sulla busta contenente il modello postale LII o XXXVIII pel destinatario: *Vaglia telegrafico*, e il piego è raccomandato d'ufficio.

7° Pei vaglia telegrafici internazionali mancanti delle parole: *Madame o Mademoiselle*, si chiedono schiarimenti all'ufficio postale di origine mediante avviso di servizio, quando tale omissione impedisca la consegna regolare del vaglia.

8° Pei vaglia con risposta pagata, il buono staccato s'invia al destinatario del vaglia insieme al mod. XXXVIII o LII.

9° Pei vaglia interni e con la Somalia italiana, portanti l'avviso telegrafico di pagamento, si stacca un buono di risposta pagata e lo si invia col mod. 30 all'ufficio postale di destinazione, il quale se ne serve per annunciare all'ufficio postale traente l'effettuato pagamento.

Art. 205. — RECAPITO DEI VAGLIA DIRETTI A LOCALITÀ PRIVE DI UFFICIO TELEGRAFICO O DI UFFICIO POSTALE, O DI ENTRAMBI GLI UFFICI.

1° Se il vaglia è diretto ad un ufficio postale in località dove non esiste ufficio telegrafico od esiste soltanto ufficio telegrafico ferroviario con recapito limitato al recinto della stazione od effettuato dal procaccia postale, i due pieghi per l'ufficio postale e pel destinatario del vaglia si mandano a destinazione per posta o per espresso, secondo è indicato nel telegramma stesso.